

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2702 del 29/05/2018
Oggetto	Modifica sostanziale e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Budrio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 178 PG n° 12520 del 03/02/2015 relativa alla società GIESSE Spa per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via Tubertini n° 1
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2810 del 29/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Budrio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 178 PG n° 12520 del 03/02/2015 relativa alla società GIESSE Spa per lo stabilimento sito in comune di Budrio, via Tubertini n° 1

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società GIESSE Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Budrio, via Tubertini n° 1 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°178 PG n° 12520 del 03/02/2015.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Budrio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°178 PG n°12520 del 03/02/2015

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società GIESSE Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società GIESSE Spa, c.f. 02480780374 e p. iva 00581811205, avente sede legale e stabilimento in comune di Budrio, via Tubertini n° 1 ha presentato in data 19/12/2017⁹ al Suap dell'Unione di comuni Terre di Pianura una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna in data 03/02/2015, per la modifica della sola matrice ambientale delle emissioni in atmosfera. Resta pertanto invariato l'allegato B relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Contestualmente alla domanda di autorizzazione, viene comunicato in cambiamento di denominazione da GSG INTERNATIONAL Spa a GIESSE Spa. In data 01/03/2018 e 14/03/2018 è pervenuta documentazione tecnica integrativa, rispettivamente agli atti di ARPAE con PGBO/20185189 e PGBO/2018/6346.

In data 11/01/2018 è pervenuto il parere favorevole espresso dal Comune di Budrio¹⁰.

In data 20/03/2018 è pervenuto il contributo tecnico¹¹ all'istruttoria elaborato dal servizio territoriale di ARPAE.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01, ridotta del 15% in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/29230 del 19/12/2017, **pratica SINADOC n° 34916 del 2017**

¹⁰ Parere del comune di Budrio agli atti di ARPAE con PGBO/2018/717 del 11/01/2018

¹¹ Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/6759 del 20/03/2018

14001);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

GIESSE Spa - comune di Budrio – via Tubertini n° 1

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione serramenti in alluminio svolta nello stabilimento in comune di Budrio, via Tubertini n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GIESSE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SGRASSAGGIO E SODA

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (come NH ₄ ⁺).....	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PRETRATTAMENTO FINALE

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Cromo e suoi composti (come Cr)	5 mg/Nm ³

EMISSIONI E7 – E8
PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA IMPIANTO 1

Portata massima	7200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.30 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: VERNICIATURA ELETTROSTATICA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.30 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E16
PROVENIENZA: INCENERITORE

Punto di emissione dismesso.

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: VERNICIATURA VITI HV – LAVAPEZZI A DETERGENTE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
---	----------------------

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: TAMPOGRAFIA – BURATTATURA – FANGHI BURATTI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO CASSETTE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONI E5 – E6 – E19 - E20
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA
EMISSIONE E22
PROVENIENZA: CAPPA MENSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E4 – E10 – E14
PROVENIENZA: BRUCIATORI

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Se i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici produttivi presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

EMISSIONE CT1 – CENTRALE TERMICA STABILIMENTO ED UFFICI (1808 KW)
EMISSIONE CT2 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO MONTAGGIO E UFFICI (800 MW)
EMISSIONE CT3 – CENTRALE TERMICA VERNICIATURA RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
SANITARIA (1810 KW)
EMISSIONE CT3bis – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO MAGAZZINO VERNICIATURA
(217,5 KW)
EMISSIONE CT4 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO (115,8 KW)
EMISSIONE CT5 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO BURATTATURA (560 KW)
EMISSIONE CT6 – COGENERATORE AREA VERNICIATURA (386 KW)

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MWt, sono autorizzati ai sensi del Titolo I alla Parte V del Dlgs 152/06.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti valgono gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 e pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al

momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723:86 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo OSHA 104 (fase gas), UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato) per la determinazione degli ftalati;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E21 ed E23 deve essere comunicata a questa Agenzia

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E21 ed E23 e comunque non oltre il 31/05/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società GIESSE Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E9, E13, E18 ed annuale per i punti di emissione E7, E8, E12, E17, E21 ed E23.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GIESSE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

GIESSE Spa - comune di Budrio – via Tubertini n° 1

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarichi 1, 2, 3 e 4 di acque reflue industriali non contenenti sostanze pericolose, domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Budrio, via Tubertini n° 1 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio con il parere favorevole relativo al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi Prot n° 1492 del 24/01/2011 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

La validità dell'autorizzazione allo scarico sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013



Prot. n. 19568
Risposta a nota
Prot. n. 16070 del 09/08/2014
SUAP: 2375

PROVINCIA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA (BO)

OGGETTO: INVIO PARERE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE –
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN VIA TUBERTINI, 1.

In riferimento alla Vs. richiesta del 05/08/2014, circa l'ottenimento dei pareri di competenza necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'oggetto, vista la richiesta prot. 14347 del 15/07/2014 e gli elaborati tecnici allegati, in merito a quanto richiesto, con la presente si comunica che:

- non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie ostative al rilascio dell'Autorizzazione;
- si esprime parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico;
- in merito alla matrice impatto acustico, si specifica che l'intervento non interessa tale matrice ambientale, come desumibile dal modello presentato dalla Ditta.

Distintamente

Budrio, lì 02/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Tiziana Draghetti

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207



Prot. 1492

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda Prot. 21220 del 05/10/2010 e successive integrazioni Prot. 1031 del 17/01/2011 presentata dalla Ditta GSG INTERNATIONAL SPA con sede in Budrio (Bo) Via Tubertini, 1 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento posto in Budrio (BO) -Via Tubertini, 1;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale);
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 09 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- l'art.107 comma 3 lett. f) Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
- il parere espresso dall'HERA-Prot. 225032 del 08/11/2010 da cui emerge che:
 - 1) la Ditta di cui sopra origina scarichi di acque reflue industriali derivanti dai processi di pretrattamento del reparto di verniciatura, immessi nella pubblica fognatura di Via Certani (Scarico 4); scarichi di acque reflue domestiche derivanti da un blocco di bagni a servizio di uffici, immessi nella pubblica fognatura di Via Menarini (Scarico 3); scarichi di acque reflue derivanti dalla cucina a servizio della mensa, immessi nella pubblica fognatura di Via Tubertini (Scarico 1); scarichi derivanti da due blocchi di servizi, spogliatoi e bagni raccolti da un collettore in cui confluiscono anche la acque meteoriche provenienti da pluviali e caditoie, immessi nella pubblica fognatura di Via Tubertini (Scarico 2);
 - 2) i reflui provenienti dalla cucina sono pretrattati in degrassatore e i reflui industriali provenienti dal reparto di verniciatura subiscono un trattamento depurativo in impianto chimico-fisico prima di essere immessi nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Budrio;
 - 3) i reflui originati dall'insediamento di Via Tubertini, 1 rispettano i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;
- che il sistema di trattamento proposto risulta conforme a quanto indicato nell'atto deliberativo della Giunta Regionale n°1053 del 09/06/2003;

VISTA dichiarazione che non vengono utilizzate sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e/o sostanze pericolose diverse di cui all'allegato 2 della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1053/2003;

VISTA la documentazione integrativa prodotta in data 17/01/2011 con prot.1031 comprovante l'avvenuta installazione del dispositivo di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità e l'avvenuta installazione dello strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, così come richiesto da HERA Spa con il parere sopra indicato;

VISTA la precedente Autorizzazione Prot. 23500 del 13/09/2007;

VISTA l'istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

C L A S S I F I C A

l'insediamento, ai sensi del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), come produttivo con scarichi di acque reflue industriali senza utilizzo di sostanze pericolose (Scarico 4), acque reflue domestiche (Scarichi 1 e 3), acque miste domestiche/meteoriche (Scarico 2);

A U T O R I Z Z A

La Ditta GSG INTERNATIONAL SPA ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo posto in Budrio (BO)-Via Tubertini, 1 come meglio individuato negli elaborati grafici allegati all'istanza, nella generale osservanza del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale).

Ai fini della tutela ambientale si prescrive quanto segue:

- 1) rispetto dei valori limite imposti dalla tab.3 della l'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 per lo scarico delle acque reflue industriali;
- 2) i pozzetti di ispezione e prelievo, conformi allo schema tipo di cui al Manuale Unichim 92 del Febbraio 1975, dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile a garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) i sistemi di depurazione delle acque reflue (originate dal processo industriale e dalle cucine) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica;
- 4) i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva (emulsioni oleose, soluzioni di lavaggio, ecc.) dovranno essere raccolti in idonei contenitori e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Spa);

- 5) adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n.286/2005;
- 6) ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, **ha validità quadriennale qualora non intervengano modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata**, ed è riferita esclusivamente alle acque ed ai corpi recettori sopra indicati, per cui l'effettuazione di scarichi provenienti da diversa destinazione o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Il presente atto è rilasciato ai soli fini ambientali e non autorizza in alcun modo l'esecuzione di opere o interventi edilizi che rimangono comunque assoggettati agli specifici procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni, inerenti l'oggetto, precedentemente rilasciate da questo Ente.

Con la presente sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

Budrio, li 24/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Tiziana Draghetti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.